



AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nel ricorso **r.g. n. 6338/2026**, sez. 2 Quater, proposto con atto di costituzione in seguito ad opposizione a ricorso straordinario ex art. 10 D.P.R. N. 1199/1971 ed art. 48 D.lgs. n. 104/2010 depositato e notificato dalla:

ALLEGHE FUNIVIE S.P.A. (C.F./P.IVA 00215840257), con sede legale in Alleghe (BL), Corso Venezia n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Sergio Pra, (C.F. PRASRG57P21A757N), nato a Belluno il 21.09.1957, residente in Alleghe Piazza Ottavio Dogliani n. 5 fraz. Caprile, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto (foglio separato), dall'avv. Nicola Magaldi (C.F. MGLNCL80E17H501T; pec: **nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it**) del Foro di Treviso, con studio in Treviso, Via Olivi n. 34, con domicilio digitale eletto presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai Registri di Giustizia (presso il quale e/o al n. fax 0422 410402 si dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione)

CONTRO

MINISTERO DEL TURISMO (C.F. 96480590585) in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

nei confronti di

TOFANA S.R.L. (C.F. 01089670259), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), Via Stadio n. 12, PEC: **tofana@pec.it**;

FUNIVIA PLAN DE CORONES S.R.L. (C.F. 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Brunico (BZ), Via Funivia 10, PEC: ks@pec.bz.it;

V&F S.R.L. (C.F. 02538930039) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, Piazzetta Umberto Giordano 4, PEC: vigezzofriends@pec.it

CARSELLO TONALE S.P.A. (C.F. 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Vermiglio (TN), Via Circonvallazione 25, PEC: carosellotonale@registerpec.it, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Remo Tarolli e Federico Fedrizzi del Foro di Trento, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carlo Contaldi La Grotteria del Foro di Roma;

IL KABERLABA S.R.L. (C.F. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Asiago (VI), Via Orthal 1, PEC: ilkaberlabasrl@legalmail.it;

per l'annullamento in parte qua

previa sospensione dell'efficacia

e/o adozione delle idonee misure cautelari

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, **prot. n. 267769, del 27.11.2025**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato
- della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco **prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025**, approvata e

pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;

- nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota **prot. n. 262568/25 del 14.11.2025** di convocazione del medesimo, e dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;

- per quanto occorrer possa, della precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, **prot. n. 264380/25 del 19.11.2025**, non notificata;

- dei verbali **n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025 n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell'11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025** della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Alleghe Funivie S.p.a. di cui alla seduta n. 13/81 del 28.05.2025 contenuta nel verbale n. 4 dell'11.06.2025, non notificati;

- della nota **prot. 258768 del 05.11.2025** del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della **graduatoria** alla stessa allegata, non notificati;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

ed ora, in forza dei presenti motivi aggiunti, anche:

- del verbale seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 **prot. n. 35650 del 13.03.2026** e della graduatoria allo stesso allegato non notificati e “conosciuti” in data 07.04.2026;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

Con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero Resistente.

* * *

FATTO.-

1.- Alleghe Funivie S.p.a. (cfr. doc. 1), ha partecipato al bando indetto dal Ministero del Turismo di cui allo “*Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024*”, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “*Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*” (cfr. doc. 2), **per la quota riservata all’area Montana delle Alpi, pari al 60% del *plafond* totale**, determinato, nell’Avviso Pubblico del 2024, in complessivi € **229.512.474,24** (cfr. il doc. 2, all’art. 5), con il progetto: “*Ammodernamento area sciistica in concessione ad Alleghe Funivie S.p.a. : Ammodernamento e revisione generale del 20° anno della seggiovia SEM191 - Baby (1455) Piani di Pezzè (1488); Ammodernamento dell'impianto di innevamento e acquisto mezzi di mantenimento piste.*”

Al termine del procedimento la domanda presentata dalla ricorrente è risultata nell’elenco di cui allo **Allegato 2** del finale Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025 (pubblicato nel sito del Ministero il 28.11.2025) (cfr. doc. 3).

Detto allegato riguarda le domande risultate **ammissibili** e utilmente inserite in graduatoria, alle quali, però, non è stato concesso il contributo per incapienza del fondo concretamente disponibile a seguito dell’avvenuta rideterminazione in diminuzione del relativo *plafond* (da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24).

In forza di ciò, la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, pubblicata il 20.11.2025 prot. n. 264763/25 (in cui rientrava anche la domanda presentata dalla ricorrente con 60 punti cfr. doc. 4), è stata suddivisa in due elenchi distinti: l'Allegato 1 (domande ammesse e concretamente finanziate) e l'Allegato 2 (domande ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi).

La domanda della ricorrente (cfr. doc. 11) ha ricevuto 60 punti, punteggio manifestatamente errato per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e per quelle che si diranno nei presenti motivi aggiunti.

Va ribadito, peraltro, che proprio a seguito dell'emissione del Decreto Direttoriale prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025, si è concretizzata la lesione dell'interesse legittimo della ricorrente ed è insorto l'interesse a ricorrere processualmente rilevante, posto che proprio la rideterminazione del *plafond* a disposizione decisa con tale provvedimento ha comportato la suddivisione della graduatoria delle domande ammissibili nei termini sopra illustrati, con conseguente esclusione dal finanziamento della domanda presentata da Alleghe Funivie S.p.a..

2.- Con ricorso straordinario avanti il Presidente del Consiglio di Stato proposto il 18.03.2026 Alleghe Funivie S.p.a. ha impugnato – con istanza cautelare (in merito alla quale, nella suddetta sede, non vi è stato alcun pronunciamento) - gli atti meglio elencati in epigrafe, chiedendone l'annullamento e, altresì, chiedendo di confermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri previsti dallo “*Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024*”.

3.- Con atto di opposizione ex art. 10 del D.p.r. n. 1199/1971 notificato in data 08.05.2026, la Carosello Tonale S.p.a. (C.F. 01175130226), in qualità di controinteressata, ha chiesto che il ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato *de quo* fosse deciso in sede giurisdizionale.

4.- In data 04.06.2026 Alleghe Funivie S.p.a. si è, quindi, costituita in giudizio avanti codesto T.A.R., ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 ed art. 48 D.lgs. n. 104/2010, per insistere nel ricorso straordinario di che trattasi previa concessione

di misura cautelare, dandone notizia all'Amministrazione resistente ed ai controinteressati con avviso notificato in pari data.

In data 08.06.2026 è stata comunicata la fissazione della discussione dell'istanza cautelare avanti codesto T.A.R. per la Camera di Consiglio del 30.06.2026 (**doc. 33**).

5.- Per inciso, in data 05.03.2026 ANEF Veneto ("Associazione Nazionale Esercenti Impianti a Fune – ANEF Veneto") – in qualità di mandataria di alcune imprese del settore, tra cui la ricorrente – aveva proposto avanti codesto T.A.R. ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il parziale rigetto all'istanza di accesso agli atti opposto dal Ministero del Turismo con nota reg. gen. 14024, del 04.02.2026 (cfr. doc. 8), ricorso iscritto a ruolo al n. r.g. 3136/2026 e definito da codesta stessa sezione con sentenza di parziale accoglimento n. 10410 del 05.06.2026 (**doc. 34**). Nel corso del succitato giudizio l'Avvocatura generale dello Stato in data 07.04.2026 (cfr. doc. 34 pag. 9 – **doc. 35**) ha prodotto **il verbale di seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026** e la graduatoria allo stesso allegato (**doc. 36**), ossia uno degli atti oggetto dell'istanza di accesso. Nella memoria difensiva del 04.05.2026 depositata dall'Avvocatura generale dello Stato nel medesimo giudizio (**doc. 37**), peraltro, si legge che detto verbale è stato acquisito agli atti della Direzione Generale del Ministero del Turismo (cioè dell'Ufficio che ha emesso il decreto del 27.11.2025) "*solo*" in data 13.3.2026.

6.- Il suddetto verbale di seduta pubblica del sorteggio del 18.11.2025 viene, dunque, impugnato con il presente motivo aggiunto, motivo da ritenersi in ogni caso inteso a censurare anche gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Inoltre, sin da ora ci si riserva di proporre eventuali ulteriori motivi aggiunti, all'esito dell'esame della documentazione che il Ministero è stato condannato ad esibire in forza della sentenza di codesto T.A.R. n. 10410/2026.

* * *

MOTIVO AGGIUNTO

1.- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso introduttivo: Violazione di legge in relazione all'art. 12, L. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all'art. 97, comma 2, Cost.. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della *lex specialis*, di cui all'Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l'Anno 2024. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Incompetenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta

Con il presente motivo aggiunto vengono riproposte - in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso introduttivo - le doglianze già dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo, integrate, però, da ulteriori profili di illegittimità - sia della scelta di procedere con il “sorteggio” (che, poi, come vedremo, vero e proprio sorteggio non è stato) tra domande con pari punteggio, sia della concreta conduzione di quel “sorteggio”, sia del Decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025 - emersi dall'esame del verbale delle operazioni di sorteggio, del 18.11.2025 depositato dalla difesa del Ministero in data 07.04.2026 nel giudizio per l'accesso promosso da ANEF Veneto di cui si è fatto cenno in narrativa (cfr. doc. 36).

Nel ricorso introduttivo si è già rilevato come l'art. 13, comma 2, dell'Avviso Pubblico, aveva stabilito che *“Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.”*.

Nessuna disposizione particolare era stata prevista per il caso di più domande concorrenti con lo stesso punteggio.

Come ricapitolato nelle premesse del Decreto Direttoriale n. prot. 267769 del 27.11.2025, una volta ricevuta dal RUP competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini e considerato *“che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze [...]”*, la Direzione generale ha stabilito, *“[...]*

in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti dall'Avviso", di convocare "con nota prot. n. 262568/25 del 14 novembre 2025" "una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio"; sorteggio da cui è sortita la "graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025 - a seguito di rettifica di quanto riportato con la nota prot. 264380/25 del 19 novembre 2025 - nella quale è riportato l'ordine definitivo di graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento" (cfr. doc. 3).

Senonché:

- nessuna nota di convocazione è stata trasmessa alle imprese partecipanti (risulta pubblicato nel sito del Ministero solo l'anodino avviso del 14.11.2025 cfr. doc. 21);

- non vi è il minimo accenno ai criteri che sarebbero stati utilizzati per il sorteggio, ma non è esposta neppure alcuna minima motivazione in ordine alla scelta, di certo non obbligata, di adottare il metodo del sorteggio.

L'effettuazione del sorteggio è data per scontata o come fosse già prevista dall'Avviso Pubblico, il che non è.

Si è, quindi, verificata un'illegittima integrazione dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico, in palese spregio del principio di legalità, secondo il quale l'Amministrazione è tenuta ad osservare quanto indicato dalla legge (sia essa *lex generalis* e/o *lex specialis*), nonché in spregio dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost.:

"...secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica – vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti

che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 07.06.2021, n. 4295).

Il che ha cagionato un pregiudizio grave e diretto alla ricorrente, la quale, a mente della prima graduatoria pubblicata (quella del 19.11.2025) era posizionata – come si dirà nel prosieguo – al ventiduesimo posto, salvo poi essere scesa al quarantasettesimo posto a seguito del sorteggio.

Ma vi è di più.

Nella memoria difensiva depositata dall’Avvocatura generale dello Stato nel giudizio per l’accesso promosso da ANEF Veneto (cfr. doc. 37) si dà atto che il verbale seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026 e della graduatoria allo stesso allegato (cfr. doc. 36) è stato acquisito agli atti della Direzione Generale (cioè dell’Ufficio che ha emesso il decreto del 27.11.2025) “solo” (così è scritto nella memoria) in data 13.3.2026: **di talché la Direzione Generale ammette di aver emanato il Decreto definitivo di concessione dei contributi senza aver avuto a disposizione il verbale delle operazioni di sorteggio e senza neppure richiederlo (e quindi prescindendo dal controllo ed approvazione di quell’operazione).**

Ciò premesso, in ogni caso è certo che il criterio del sorteggio, non solo non era l’unico a disposizione dell’Amministrazione, ma, al contrario, era l’unico che il Ministero non poteva adottare nel caso di specie: pena la trasformazione di un bando improntato su una predeterminata valutazione meritocratica in una lotteria di Stato.

Lo si ribadisce, l’ulteriore graduazione tra le domande ammesse a finanziamento con uno stesso punteggio, e per una stessa Area montana, per preservare la stessa *ratio* di merito che informa l’Avviso Pubblico e per non far deragliare la procedura di finanziamento dall’alveo naturale di una gestione delle risorse pubbliche razionale, imparziale e trasparente, verso quello dei giochi a premi e

delle scommesse, doveva avvenire esclusivamente in ragione della **priorità cronologica della ricezione delle domande di finanziamento.**

D'altro canto, l'effetto concretamente distorsivo del sorteggio è facilmente verificabile confrontando la graduatoria degli ammessi, di data prot. n. 264380 del 19.11.2025 (cfr. doc. 22) con la stessa graduatoria del 20.11.2025 (che ha rettificato e sostituito la prima cfr. doc. 4) e con gli elenchi allegati al Decreto Direttoriale del 27.11.2025 (cfr. doc. 3).

La graduatoria del 19.11.2025, benché riporti una data successiva alla suddetta di sorteggio, del 18 novembre, in realtà risulta ancora ordinata per ordine cronologico delle domande (quantomeno ordinate per giorno); vale a dire che in quella graduatoria le domande sono ordinate, in primo luogo per punteggio e, all'interno dello stesso punteggio, per giorno di ricezione delle stesse (nell'elenco non è indicato il giorno di ricezione, ma tale ulteriore criterio è stato desunto dal numero di protocollo delle diverse domande indicato nelle relative schede di valutazione).

Peraltro, l'ordine seguito nella graduatoria del 19.11.2025 (cfr. doc. 22) è il medesimo presente nella graduatoria (cfr. doc. 20) allegata della nota del RUP prot. n. 258768/25 del 05.11.2025 (cfr. doc. 19), contenente gli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, prima dell'effettuato sorteggio.

Ebbene, da quel confronto emerge che la domanda presentata dalla Alleghe Funivie S.p.a. (riportante n. prot. 324214/24 cfr. docc. 17, 18) era, come detto, la ventiduesima tra le domande con 60 punti, mentre nell'Allegato 2 del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, essa risulta la quarantasettesima, e al ventiduesimo posto è invece collocata la domanda della soc. Vigezzo & Friends S.r.l. (V&F S.r.l.) (riportante n. prot. 333697/24 cfr. doc. 30), alla quale, in ordine cronologico, toccherebbe invece il quarantunesimo posto.

Risultare quarantasettesima, anziché ventiduesima, nell'elenco di cui Allegato 2 del decreto direttoriale del 27.11.2025, riduce proporzionalmente le chance di

poter beneficiare di eventuali “rinvenienti disponibilità di risorse”, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti per soddisfare tutte le residue domande, almeno fino alla ventisettesima.

L’inopinata decisione di adottare il criterio del sorteggio è stata assunta in totale mancanza di trasparenza, posto che il Ministero non ha mai dato alcuna motivazione di quella scelta, né con l’avviso di convocazione, ma neppure con il Decreto Direttoriale del 27.11.2025 e **non ha predeterminato neppure i criteri con cui sarebbe stato effettuato il sorteggio.**

L’unico elemento dal quale potrebbe evincersi l’origine della scelta del criterio del sorteggio per dirimere situazioni dotate di parità di punteggio è dato dalla nota del RUP del 05.11.2025 (cfr. doc. 19).

Nella stessa, infatti, il RUP “suggeriva” quanto segue:

“Al fine di dirimere le eventuali situazioni di parità di punteggio e in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti, si suggerisce che il Ministero del Turismo, in via eccezionale e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, proceda mediante pubblica estrazione, finalizzata esclusivamente a determinare l’ordine di scorrimento all’interno della graduatoria definitiva.”, richiamando a sostegno l’art. 77, r.d. 23.5.1924, n. 827.

Senonché, l’Avviso Pubblico non prevedeva in alcun modo la prerogativa in capo al RUP di suggerire l’introduzione di un criterio di classificazione delle domande poste a pari punti basato sull’estrazione a sorte. Né è dato sapere quale sia stato l’organo che ha effettivamente deciso di adottare quel criterio, essendo noto soltanto l’anodino avviso di convocazione per il sorteggio. E’ più che plausibile, quindi, che, quella del RUP, più che un suggerimento, sia stata una vera e propria decisione.

L’adozione del criterio del sorteggio, quindi, oltre ad essere *ex se* illegittima per le ragioni già dette, appare quindi viziata anche per incompetenza.

Il richiamo all’art. 77, del r.d. 23.5.1924, n. 827, inoltre, non appare pertinente poiché la procedura in esame non ha alcuna attinenza con la materia dei contratti

pubblici, cui è rivolta quella norma, e, nel nostro caso, non si trattava certo (come, invece, nelle ipotesi di applicazione della norma citata) di dover scegliere tra più offerte assolutamente equivalenti rispetto al soddisfacimento di un interesse contrattuale della Pubblica Amministrazione.

*

Ciò premesso e ricordato, il sistema del sorteggio seguito nella vicenda di cui si controverte è pure viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta.

Dai tabulati allegati al verbale di sorteggio del 18.11.2025, infatti, si evince pure che il “rimescolamento” casuale delle posizioni è avvenuto tra i pari punteggio senza distinzione tra Area Alpi e Area Appennini: il che risulta di per sé illogico.

In altri termini, la graduatoria serviva a stabilire chi poteva rientrare nel *plafond* e chi no, nel caso i fondi in concreto disponibili si fossero rivelati insufficienti.

I *plafond*, però, di fatto erano due e due, di fatto, le relative graduatorie: *plafond* Area Alpi (60% del totale) e *plafond* Area Appennini (40% del totale).

Lo scorrimento avveniva all'interno delle due “sotto-graduatorie” con riferimento al rispettivo “sotto-plafond” e non a caso l'elenco trasmesso dal RUP con la sua nota del 5.11.2025, era suddiviso in Alpi e Appennini: per ogni classe di punteggio prima le domande Alpi poi quelle Appennini.

Pertanto, anche a voler ritenere legittimo il sorteggio, questo avrebbe dovuto riguardare non solo i concorrenti che avevano ottenuto lo stesso punteggio, ma anche – tra questi – quelli rientranti anella stessa Area (quindi dello stesso “sotto-*plafond*”, quindi della stessa “sotto-graduatoria”): Alpi o Appennini.

Nel caso di specie, invece, il cosiddetto sorteggio (che non è stato un sorteggio, ma un rimescolamento casuale - guidato da un algoritmo non reso pubblico - delle posizioni) ha raccolto tutte le domande con lo stesso punteggio indifferentemente riferite alle Alpi o agli Appennini.

Per usare una similitudine calzante, è come se, dovendo rimescolare due mazzi di carte, per due tavoli diversi, il rosso per un tavolo ed il blu per un altro, si fosse

deciso di mescolare insieme i mazzi, salvo poi distribuire le carte di diverso colore sui rispettivi tavoli.

Di fatto, quindi, è avvenuto che la posizione peggiore, nella graduatoria finale, di una domanda con 60 punti per le Alpi, è stata influenzata dalla presenza, nel “mazzo” rimescolato dall’algoritmo, anche delle domande per gli Appennini.

A titolo esemplificativo.

Nell’elenco fornito dal RUP, ante sorteggio, le domande con 60 punti sono 72 e vanno dalla posizione 29 alla posizione 101, delle quali dalla 29 alla 86 (cioè 58 in tutto) sono domande Area Alpi e dalla 87 alla 101 (cioè 15 in tutto) domande Area Appennini.

La domanda della Alpeghe Funivie S.p.a. era inizialmente - e cioè, come abbiamo visto, in ordine di numero di protocollo - la n. 50, vale a dire che aveva 21 domande prima di sé e 36 dopo di sé, tutte dell’area Alpi (cioè era la ventiduesima domanda del gruppo Alpi con 60 punti)

Dopo il rimescolamento insieme al mazzo Appennini, è risultata la n. 85, con 56 domande prima di sé, delle quali 10 sono del mazzo Appennini e, quindi, 46 del mazzo Alpi.

Ma cosa sarebbe successo se il gruppo delle concorrenti con 60 punti dell’Area Alpi fosse stato oggetto di un rimescolamento separato dal gruppo delle concorrenti con 60 punti dell’Area Appennini?

L’algoritmo utilizzato avrebbe comunque determinato la retrocessione della domanda della ricorrente dalla ventiduesima alla quarantasettesima posizione del gruppo Alpi?

Forse sarebbe andata ancora peggio, ma forse invece sarebbe andata meglio.

Il punto è che se lotteria doveva diventare, quanto meno si sarebbe dovuta seguire una logica interna.

Nel caso in esame, invece, il quoziente di aleatorietà del “rimescolamento” non è più dipeso soltanto dall’algoritmo utilizzato, ma da scelte arbitrarie compiute dal

RUP, o da chi per esso, in ogni caso in violazione dell'obbligo, ex art. 12, l. n. 241 del 1990, di attenersi a criteri necessariamente predeterminati.

E se nell'Avviso Pubblico nulla era stato predeterminato per il caso di pari merito, nulla doveva essere fatto, ma soltanto seguire fino ad esaurimento la graduatoria originariamente e automaticamente formatasi per ordine di numero di protocollo delle domande: seguire quell'ordine primo e, per così dire, "naturale" della graduatoria era già l'unico criterio implicitamente predeterminato dal bando, ex art. 12, l. n. 241 del 1990, là dove diceva (art. 13, c. 2) che *"Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile"*; ed **"ordine decrescente di graduatoria"**, senza ulteriori specificazioni, è proprio quello dettato, contemporaneamente, dal punteggio e dal numero d'ordine in graduatoria: se il bando non aveva predeterminato che tra le domande con pari punteggio si facesse un sorteggio/rimescolamento, è evidente che il criterio subordinato doveva rimanere quello del numero d'ordine generato – come avvenuto in concreto, e come, peraltro, logica di ogni procedimento amministrativo imporrebbe d'acchito - dalla sequenza della protocollazione delle varie domande.

In ogni caso, l'intera procedura del "sorteggio" (*rectius*: rimescolamento) non è stata in alcun modo validata dal Direttore Generale in sede di conclusione del procedimento ed emanazione del Decreto finale di concessione dei contributi, perché, come riconosciuto dallo Stesso Ministero nelle proprie difese in sede di giudizio sull'accesso, la Direzione Generale ha acquisito il verbale di sorteggio del 18.11.2025 solo il 13.03.2026!

Il che è definitivamente sintomatico dell'illegittimità degli atti impugnati, ed in primis proprio del Decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025.

Il presente motivo aggiunto, quindi, viene proposto per la denegata eventualità di mancato accoglimento dei primi due motivi del ricorso introduttivo.

Solo in quel caso, infatti, e cioè solo nel caso di mantenimento della valutazione di 60 punti e di mancata censura dell'illegittimo aumento di 5 punti attribuito dal RUP alle domande ID 43900 di Carosello Tonale S.p.a. e ID 50008 di Il Kaberlaba S.r.l., sarebbe interesse della ricorrente riaffermare, quantomeno, la migliore posizione derivante dalla priorità in ordine cronologico della propria domanda rispetto a quella che le è toccata in sorte nella "riffa" del 18 novembre.

Ed invero, in tal caso sussisterebbe comunque l'interesse della ricorrente ad essere collocata in una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento.

In termini:

"...alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale resosi di recente prevalente, quello alla collocazione in una determinata posizione piuttosto che in un'altra della graduatoria concorsuale costituisce un interesse giuridicamente rilevante, e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente classificatosi il quale aspiri soltanto ad ottenere una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8562/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II n. 2504/2022, sez. I, n. 7781/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1760/2024, Catania, sez. II, n. 3651/2024)" (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 18.09.2025, n. 1522).

2.- Sull'istanza cautelare.

Si reitera l'istanza cautelare proposta nel ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, oggetto di recente trasposizione avanti codesto T.A.R., per la quale è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 30.06.2026, con estensione della discussione anche al presente ricorso per motivi aggiunti.

Richiamata la sussistenza del *fumus boni iuris* per le ragioni già diffusamente illustrate, in profilo di *periculum in mora* si ribadisce quanto segue.

Il Decreto Direttoriale del 27.11.2025 ha dovuto rideterminare in € 161.763.674,24 (rispetto a quello di € 229.512.474,24 stabilito all'articolo 5

dell'Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 20024) il *plafond* complessivo destinabile alla concessione dei contributi.

Per tale motivo, con quello stesso Decreto sono risultate concretamente finanziabili solo le domande che, per l'area Montana, hanno ricevuto 65 punti o più.

Dunque, è evidente che l'ammissione al finanziamento anche della domanda della Alleghe Funivie S.p.a., il cui importo ammesso è di € 3.910.033,09, comporterebbe lo scorrimento tra le domande ammesse ma non finanziate, delle ultime domande dell'Allegato 1, del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, fino alla concorrenza della somma oggetto del contributo richiesto dalla Ricorrente e ammesso a finanziamento.

In pratica, la somma di € 3.910.033,09 assorbirebbe l'ammontare dei contributi concessi alle seguenti, ultime domande inserite nell'Allegato 1: la domanda ID 48265, della Tofana S.r.l., per l'intero importo del contributo concesso, pari ad € 2.702.589,46; la domanda ID 43900, della Carosello Tonale S.p.a., per l'intero importo del contributo concesso, pari ad € 2.177.691,81;

Qualora, nel tempo occorrente per la definizione del presente giudizio e la rivalutazione del punteggio da parte dell'Amministrazione, quelle somme fossero comunque erogate, nulla rimarrebbe per poter finanziare la domanda della Alleghe Funivie S.p.a., alla quale non spetterebbe che la tutela meramente risarcitoria verso il Ministero, che, però, non potrà mai considerarsi una effettiva reintegrazione della posizione giuridica soggettiva lesa, non foss'altro in considerazione dell'ulteriore tempo e delle ulteriori spese che occorrerebbero.

Inoltre, tenuto conto del fatto che nemmeno le somme accantonate dal Ministero in via cautelare per i contenziosi in corso e per l'assistenza tecnica, secondo quanto previsto dallo stesso Decreto direttoriale del 27.11.2025 (€ 7.500.000,00) sarebbero sufficienti a soddisfare la pretesa della ricorrente (anche in considerazione della molteplicità dei ricorsi presentati da altri soggetti

partecipanti allo stesso procedimento), appare ancor più necessaria la concessione di misura cautelare.

Si chiede, pertanto, che, in via cautelare, venga sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati e che, in particolare, venga sospesa l'erogazione dei contributi alle predette domande, fino a nuova rideterminazione da parte dell'Amministrazione sulla domanda della ricorrente, con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 13 dell'Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024. In ogni caso si chiede che vengano adottate le misure cautelari ritenute più idonee.

* * *

Tanto premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa, assume allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare cautelare: disporsi, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi impugnati con il ricorso introduttivo ed il presente ricorso per motivi aggiunti e/o l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee;

Nel merito: accogliersi il ricorso introduttivo ed il presente ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto *annullarsi* e dichiararsi illegittimi *in parte qua* gli atti amministrativi di cui in epigrafe nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto, conseguentemente confermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024".

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite.

Si allegano:

33) avviso fissazione Camera di Consiglio 30.06.2026;

- 34) sentenza T.A.R. Lazio sez. II quater n. 10410 del 05.06.2026;
35) foliario 07.04.2026 Avvocatura Generale dello Stato giudizio accesso r.g. n. 3136/2026 T.A.R. Lazio;
36) verbale Ministero del Turismo prot. n. 35650 del 13.03.2026 graduatoria allo stesso allegato (provvedimento impugnato);
37) memoria Avvocatura Generale dello Stato 04.05.2026 giudizio accesso r.g. n. 3136/2026 T.A.R. Lazio.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia rientra tra quelle previste dall'art. 13, comma 6 bis, lettera e) del citato Decreto e che il contributo unificato conseguentemente dovuto è di € 650,00=.

Con osservanza.

Treviso – Roma, li 08 giugno 2026.-

Avv. Nicola Magaldi